

Allegato "A"

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

PORSCHE CLUB TRINACRIA

E' costituita una Associazione civile denominata "PORSCHE CLUB TRINACRIA ASD" con sede in Palermo, di seguito denominata "Associazione ASD"

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituito, con sede in Palermo via San Lorenzo, 304 CAP 90146, un ente senza scopo di lucro che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Porsche Club Trinacria" , in breve anche "PORSCHE CLUB TRINACRIA A.S.D.".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell'ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Scopo - Oggetto

ART. 2

L'associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali

utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 2 comma A

L'Associazione ha scopi sportivi, turistici, culturali, amatoriali relativi all'utilizzo di autovetture recanti solo il marchio Porsche.

Tale attività si esplica in armonia con i valori rappresentati e propugnati da "Porsche AG" di Stoccarda.

L'associazione ha durata illimitata, fatto salvo quanto previsto dall'art.27 CC.

Alle attività dell'Associazione possono partecipare, se accettati ed in regime di reciprocità, i Soci di altri Club Sportivi regolarmente costituiti, purché possessori di una autovettura Porsche.

L'Associazione ha carattere civile, laica, apolitica, filantropica e senza fine o scopo di lucro.

I Soci sono chiamati a contribuire al buon andamento dell'Associazione in forma disinteressata.

E' dovere dei Soci tenere un comportamento garbato e corretto al fine di salvaguardare l'immagine sia della Associazione, che del marchio "Porsche".

E' stabilmente adottato come metodo ordinario di comunicazione e contatto tra gli organi di Amministrazione e di Controllo del Club ed i Soci la Posta Elettronica non necessariamente sottoscritta con firma autografa purché proveniente dal sito ufficiale del Club e/o i canali UFFICIALI WHATSAPP del Club, l'indirizzo di posta elettronica dei soci dovrà essere indicato nel modulo di iscrizione.

ART. 3

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle seguenti attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline di AUTOMOBILISTICHE di regolarità e di velocità in pista nonché tutte quelle discipline sportive dilettantistiche riconosciute dall'Autorità di Governo delegata in materia di sport che rientrano nei programmi tecnici adottati annualmente dal Consiglio Direttivo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività;

b) esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto, ivi comprese:

 1. la gestione e conduzione di beni immobili, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a);
 2. l'intrattenimento di rapporti con gli istituti di credito ed il compimento di atti utili per il perseguimento delle attività istituzionali, quali l'apertura e gestione di conti correnti bancari, la richiesta e contrazione di finanziamenti con relativa offerta di garanzie reali o personali;
 3. la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati;

4. attività di carattere motorio-sportivo, ludico, associativo, ricreativo, culturale ed educativo;
5. altre attività compatibili con gli scopi della Associazione, anche di natura commerciale, individuate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Associati

ART. 4

Il numero degli associati è illimitato. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

ART. 4 comma A

E' costituita da Soci fondatori, da Soci ordinari e da Soci onorari.

I Soci fondatori del "PORSCHE CLUB TRINACRIA" sono cittadini europei che, in qualità di utilizzatori proprietari, possessori, detentori, locatari di un'autovettura Porsche, hanno dato origine all'Associazione, costituendo la stessa nel completo rispetto delle norme di questo Statuto, impegnandosi a tenere un comportamento sportivo ed etico adeguato alle finalità elencate nell'art. 2, in regola con i pagamenti delle quote sociali.

I Soci fondatori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo a decorrere dal primo anno dall'iscrizione.

I Soci ordinari del "PORSCHE CLUB TRINACRIA" sono cittadini europei che, in qualità di utilizzatori, proprietari, possessori, detentori, locatari di un'autovettura Porsche, condividendo gli scopi che hanno dato origine all'Associazione, nel completo rispetto delle norme di questo Statuto, intendano farne parte, impegnandosi a tenere un comportamento sportivo ed etico adeguato alle finalità elencate nell'art. 2, in regola con i pagamenti delle quote sociali.

I Soci ordinari hanno diritto all'elettorato attivo a decorrere dal secondo anno dall'iscrizione. Hanno diritto invece all'elettorato passivo, per accedere alla carica di Consigliere a decorrere dal terzo anno dall'iscrizione.

I Soci onorari del "PORSCHE CLUB TRINACRIA" sono coloro che per aver reso particolari contributi allo sport automobilistico, alla cultura, o per altri meriti riconosciuti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, siano stati ammessi a far parte del club in tale qualità. I Soci onorari sono esonerati dal pagamento sia della quota d'iscrizione che della quota associativa annuale e non hanno diritto all'elettorato, né attivo né passivo. Mantengono la carica al rinnovo del Consiglio direttivo che li ha proposti salvo diversa deliberazione assembleare.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 comma A

Sull'ammissione del nuovo Socio delibera il Consiglio Direttivo all'unanimità dei componenti con parere insindacabile e non motivato. E' consentita ai soci la contemporanea iscrizione a più associazioni o club o registri sportivi a livello Nazionale che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività

monomarca “Porsche” purché in esse non si ricoprano cariche direttive.

Il Socio è comunque tenuto ad un comportamento tale da non arrecare danno all'immagine dell’Associazione e del marchio Porsche, nonché delle persone che ricoprono incarichi Statutari in queste organizzazioni.

L'ammissione all'Associazione richiede e presuppone la piena conoscenza e l'accettazione completa ed incondizionata del presente Statuto.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la quota sociale annuale è intrasmissibile e non restituibile.

ART. 6

La qualifica di associato dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. Gli associati sono tenuti:
 - all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - all’osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione annualmente si affilia;
 - al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare.

ART. 6 comma A

Ha diritto di partecipare alle Assemblee, a tutte le attività dell'Associazione, comunque organizzate e svolte, purché al momento della manifestazione o dell'assemblea sia in regola con il pagamento della quota associativa e non siano pendenti provvedimenti di sospensione o di espulsione.

E' facoltà del Socio di farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta su apposito modulo accompagnato dalla copia di un documento valido da dove poter evincere e confrontare la firma sottoscritta, con un massimo di una delega per socio.

Il Socio candidato alla carica di Consigliere è tenuto alla presenza fisica (no video conference o tele conference) in Assemblea fino alla proclamazione dei risultati delle elezioni stesse a pena di ineleggibilità.

Il Socio che prende parte ad eventi organizzati dal Club, ovvero a cui il Club ufficialmente partecipa con le proprie insegne, può richiedere al Presidente l'autorizzazione a portare seco ospiti, sia nella propria autovettura che con automezzo di pertinenza dell'ospite. Se autorizzato dal Presidente del CD, il socio provvederà al saldo della quota di partecipazione prevista per sé stesso e contestualmente di quella relativa al/agli ospiti, quest'ultima potrà essere maggiorata di un fattore percentuale dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di organizzazione.

Il socio è formalmente e personalmente responsabile dei comportamenti degli ospiti, che devono essere in ogni frangente adeguati allo stile ed ai valori rappresentati dal Club.

In casi di particolare gravità, qualora oltre al disdoro per l'Associazione, venga messa in pericolo la salute o la vita delle persone, (condotte di guida pericolose, spericolate o irresponsabili, sia nei circuiti che durante i trasferimenti in

auto, ed in ogni altra occasione), ove non si verifichino incidenti, ma solo potenziale pericolo, il socio sarà sanzionato con la sospensione fino a mesi sei. Se dovesse verificarsi contatto fra autovetture con danno o peggio venissero coinvolte persone, al Socio sarà comminata la sospensione fino ad un anno, e l'ospite responsabile non verrà più accolto in futuri eventi né potrà essere ammesso come Socio all'Associazione.

In casi ancora più gravi, con danni o ferite a persone anche se lievi, al Socio sarà comminata la sanzione dell'espulsione definitiva dall'Associazione.

Detti comportamenti potranno essere rilevati da ogni Consigliere e portati a conoscenza del Presidente del C.D. che riferirà in consiglio per le determinazioni del caso.

ART. 7

L'ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei

confronti dell'associato:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio nell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, E-mail, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Patrimonio

ART. 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote associative annuali;
b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
f) proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai distribuibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione o all'incremento del patrimonio associativo.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo (qualora eletto).

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblea

ART. 14

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro

associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 15

L'assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;

b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ivi incluso il Presidente e, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne

esercita la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti sia per le delibere di modifica dello Statuto che per quelle di messa in liquidazione e di scioglimento

dell'Associazione.

ART. 18

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel suo seno il vice Presidente e il Segretario: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla relativa sostituzione nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, L'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada

contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 10 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

Il Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 21 comma A

Il Presidente esercita la Legale e Giudiziaria Rappresentanza dell'Associazione in ogni momento e su ogni argomento. Tale funzione non è delegabile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni in Italia e all'Estero.

Gestisce con firma libera qualsiasi rapporto bancario, con facoltà di utilizzo di eventuali carte di credito.

Firma la corrispondenza; sottoscrive contratti con i fornitori; mantiene contatti con le Autorità locali cui richiedere eventuali autorizzazioni.

Cura il rispetto delle norme Statutarie e Regolamentari da parte dei Soci.

Convoca e presiede le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo.

Presiede il Consiglio Direttivo nella trattazione delle pratiche disciplinari.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare tutti o parte dei sopra citati poteri anche ad uno o più dei suoi componenti, in via congiunta o disgiunta, esclusiva o meno.

Nel caso debba ricorrere a tutela legale per fatti non derivanti da sua responsabilità, le spese da sostenere saranno a carico dell'Associazione

Il Presidente non rieletto, assume la carica di Presidente Onorario, previa sua accettazione e gradimento del Consiglio Direttivo, per tutta la durata del suo mandato.

Organo di Controllo

ART. 22

Spetta all'Assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve essere un professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all'Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

Spetta all'Organo di Controllo controllare sulla corretta amministrazione della Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, l'Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.

In quest'ipotesi, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere in

possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VII

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

ART. 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7 c.1 del D.lgs. 36 del 2021.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36 del 2021 e

ss.mm.ii.

Il presente Statuto, composto di 20 pagine, viene letto e sottoscritto dal Presidente e dai Soci fondatori.

Palermo data 27 settembre 2025